Sentenza n. 9/2024/RGC

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Giovanni COPPOLA	**Presidente**
Luisa D'EVOLI	**Consigliere**
Antonietta BUSSI	**Consigliere**
Gaetano BERRETTA	**Consigliere**
Francesco ALBO	**Consigliere**
Tiziano TESSARO	**Consigliere (relatore)**
Giovanni GUIDA	**Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 825/SR/RGC proposto nell'interesse del Dott. Salvatore Micone in proprio e nella sua qualità di capogruppo e legale rappresentante del disciolto Gruppo consiliare "Molise – Unione di Centro" del Consiglio Regionale del Molise, per l'annullamento della deliberazione n. 41/2024/FRG del 24/04/2024 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, con cui è stato dichiarato non regolare il rendiconto presentato dal disciolto Gruppo consiliare

"Molise – Unione di Centro".

VISTO il ricorso;

VISTI i decreti presidenziali di fissazione dell'udienza, di composizione del Collegio e nomina del relatore;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 26 giugno 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza Maria Elvira Addonizio, il relatore cons. Tiziano Tessaro, l'avv. Stefano Bernardi e il Pubblico ministero v.P.g. Francesco Vitiello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ritualmente notificato, e depositato in data 21 maggio 2024 presso la segreteria di queste Sezioni riunite, il gruppo consiliare "Molise – Unione di Centro" (in persona del Presidente, Dott. Salvatore Micone) ha impugnato la deliberazione n. 41/2024/FRG con la quale la Sezione regionale di controllo per il Molise (della Corte dei conti) aveva dichiarato irregolare il rendiconto del gruppo consiliare "Molise - Unione di centro" per l'anno 2023 (dal 01 gennaio al 23 luglio) con conseguente obbligo per il gruppo di restituire l'importo di € 46.328,00 (oltre oneri accessori).

Il gruppo consiliare ha contestato le censure della Sezione regionale di controllo, mediante la formulazione di quattro motivi:

1.1. Inapplicabilità dell'art. 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies*, d.l. n. 11/2016 ed errata interpretazione della locuzione "enti territoriali".

Il Gruppo afferma nella sua difesa che la Sezione territoriale sarebbe incorsa in un errore interpretativo nell'attribuire alla locuzione "*enti territoriali*" di cui all'art. 9, comma 1-*quinquies*, d.l. 113/2016 un significato estensivo della norma, sostenendo l'applicazione anche ai gruppi consiliari, i quali sarebbero "promanazione organica e contabile" dell'apparato regionale ovvero "articolazioni organizzative e contabili del Consiglio regionale" e, in quanto tali, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, impossibilitati a procedere ad assunzioni di personale.

Il gruppo ha sottolineato che, nel caso di specie, l'espressione "*enti territoriali*" non può includere anche quelle formazioni associative privatistiche quali sono i gruppi consiliari che, come tutti i gruppi di matrice politica, che si formano in seno alle assemblee elettive, al di fuori dell'esercizio di una funzione strettamente istituzionale, operano quale articolazione del partito politico di riferimento e, quindi, quali soggetti di diritto privato, con la conseguenza che tale attività non solo non è soggetta al controllo di merito della Corte dei conti, ma non è nemmeno vincolata ai limiti assunzionali di cui ai

commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* dell'art. 9, d.l. 113/2016.

A conforto del fatto che nella stipulazione di contratti i gruppi consiliari agiscono *iure privatorum*, e non come articolazione od organo di un ente pubblico territoriale, vi sarebbero i seguenti indicatori: **1.** la scelta del personale da assumere è, per il gruppo consiliare, fiduciaria, operata in assenza di qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica, cosa che invece non potrebbe accadere se all'assunzione provvedesse un ente pubblico territoriale, obbligato all'espletamento di un concorso pubblico; **2.** Il gruppo consiliare è chiamato al versamento della quota NASPI, diversamente da quanto accade per gli enti pubblici.

Infine, la Sezione regionale non avrebbe considerato che la maggior parte dei contratti hanno come oggetto incarichi di supporto all'attività amministrativa e di segreteria del Gruppo Consiliare, ovvero di archiviazione della documentazione cartacea ed informatica o, ancora, di studio delle proposte di legge di interrogazioni, mozioni o interpellanze, che nulla hanno a che fare con la finalità istituzionale del Consiglio, rese in favore di un soggetto di diritto privato e, soprattutto, rese non "in seno all'Assemblea legislativa" ma al di fuori di essa.

1.2. Inoperabilità dell'art. 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies*, d.l. n.

113/2016; le spese in contestazione attengono al "funzionamento" e non al "personale" del gruppo consiliare.

Il ricorrente ritiene che le disposizioni di cui ai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* dell'art. 9 d.l. 113/2016 non trovino applicazione nel caso di specie, atteso che le spese sostenute per la stipulazione dei contestati n. 20 contratti *ex* art. 2222 c.c. rientrano nella categoria delle cd. "spese di funzionamento" e non, per l'appunto, in quella della cd. "spese di personale": da qui l'inapplicabilità del divieto assunzionale di nuovo personale richiamato dalle citate norme.

Peraltro, il ricorrente sottolinea come la Corte, in occasione dell'iter di valutazione dei rendiconti relativi agli anni 2020 e 2021, in sede di richiesta di regolarizzazione, avesse richiesto di non qualificare le spese per i corrispettivi delle collaborazioni occasionali quali spese di personale, più correttamente inquadrabili nelle spese per "consulenze ed incarichi", da inserire, quindi, tra quelle per il funzionamento del gruppo consiliare.

1.3. Inoperabilità dell'art. 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies*, d.l. 113/2016 in conseguenza dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio.

Il ricorrente censura, inoltre, la conclusione cui perviene la Sezione regionale nella parte in cui ritiene irrilevante che i contratti di collaborazione siano stati stipulati sotto la vigenza dell'esercizio

provvisorio, autorizzato con l.r. Molise n. 25/2022 fino al 30.04.2023: il ricorrente ritiene, infatti, che proprio la *ratio* sottesa all'autorizzazione all'esercizio provvisorio – i.e. evitare il blocco funzionale dell'ente pubblico – renda ammissibile il sostenimento, vigente quell'autorizzazione, di spese per assunzione di nuovo personale, o, comunque, per l'affidamento di incarichi e consulenze a collaboratori occasionali. A sostegno della propria tesi, vengono riportati gli orientamenti di altre Sezioni regionali di controllo, in particolare della Campania e della Puglia, secondo cui, ove non risulti approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il bilancio di previsione, il legislatore, per scongiurare una paralisi dell'ente, che ben potrebbe essere determinata dalla carenza di personale, consente la gestione provvisoria dell'esercizio, nel rispetto di predeterminati limiti, a garanzia degli equilibri di bilancio dell'ente e riassunti nella disciplina dettata dal TUEL e dall'art. 43 d.lgs. 23/06/2011, n. 118 e relativi principi contabili.

Avallando una diversa opzione ermeneutica, si rischierebbe, secondo la prospettazione del ricorrente, la violazione dell'art. 117 Cost. per l'impossibilità di esercitare la potestà legislativa a causa della paralisi di funzionamento dei gruppi consiliari, e dell'art. 119 Cost., che riconosce l'autonomia finanziaria della Regione (così già C. cost., sent.

n. 39/2014). Il gruppo consiliare fa notare che il pregiudizio all'esercizio della potestà legislativa è tanto più grave nel caso di specie se si considera che il gruppo, ritenuto "necessario e strumentale" al funzionamento del Consiglio (C. cost. n. 1130/1988), è costituito da un'unica persona che non potrebbe operare qualora non gli fosse consentito di conferire consulenze e incarichi esterni, il che basterebbe a rendere legittimo il conferimento di almeno n. 19 dei 20 incarichi *ex* art. 2222 c.c. conferiti e stipulati entro il termine del 30.04.2023 di vigenza dell'autorizzazione provvisoria, il cui relativo esborso, per altro, sarebbe stato effettuato sulla base della l.r. n. 25/2022, la quale – qualora non potesse derogare ai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* dell'art. 9 d.l. 113/2016 – non potrebbe essere *sic et simpliciter* disapplicata, ma sarebbe necessario sollevare un incidente di incostituzionalità (cfr., per un caso analogo, C. cost. n. 1130/1998).

1.4. Legittimità degli incarichi ai sensi dell'art. 7, comma 3, l.r. n. 20/1991.

Il ricorrente, infine, rileva che, quandanche si ammettesse l'applicabilità ai gruppi consiliari dei citati vincoli assunzionali, di cui ai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* dell'art. 9, d.l. 113/2016, la spesa sostenuta dal gruppo "Molise - Unione di centro" nell'anno 2023 sarebbe stata legittimamente patrocinata dal residuo di cassa

riveniente dall'esercizio precedente, calcolato in data 01.01.2023. La Sezione regionale di questa Corte avrebbe omesso di considerare, secondo la tesi prospettata dal ricorrente, che quel fondo cassa poteva essere impiegato per l'affidamento di consulenze esterne, in applicazione della regola di cui all'art. 7, co. 3, l.r. n. 20/1991, a mente della quale "*Le risorse derivanti da economie registrate annualmente nella gestione dei contributi possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo*".

Conclude il gruppo consiliare "Molise - Unione di centro" chiedendo a queste SS.RR. di annullare la deliberazione impugnata e, conseguentemente, dichiarare regolare il rendiconto del gruppo consiliare "Molise – Unione di centro" per l'anno 2023.

2. Si è costituita la Procura generale, con la memoria depositata n data 14 giugno 2024, evidenziando che la questione assorbente l'intera vicenda sia quella relativa all'applicabilità o meno del divieto assunzionale di cui all'art. 9, commi 1-*quinquies* e *sexies*, d.l. n. 113/2016, conv. in l. n. 160/2016 ai gruppi consiliari.

Ad avviso della Procura generale, non è condivisibile la tesi sostenuta dalla Sezione molisana per le seguenti ragioni.

Da una prima lettura della disposizione, il prescritto divieto assunzionale risulterebbe intestato soltanto a carico dell'ente

territoriale e, quindi, alla Regione e non anche al gruppo consiliare.

Nel caso di specie occorre considerare le specificità della normativa che pone in capo agli enti territoriali, che siano in ritardo nell'adempimento dei prescritti obblighi, il divieto assunzionale in discorso.

Tra gli enti destinatari della misura di coercizione indiretta di cui all'art. 9, comma 1-*quinquies* del d.l. n. 113/2016, la Sezione di controllo molisana ha ritenuto rientrassero anche i gruppi consiliari, in forza di un'interpretazione estensiva della categoria degli "*enti territoriali*", senza però considerare che, sotto il profilo giuridico, i gruppi consiliari costituiscono soggetti autonomi e distinti dalla Regione di cui pur fanno parte. Per quanto specificamente riguarda la potestà assunzionale, assume rilievo il disposto dell'art. 6, co. 5, della l.r. Molise n. 20 del 1991, il quale stabilisce che i contratti lavorativi stipulati dal gruppo consiliare non sono in alcun modo imputabili all'ente regionale, ancorché possano essere finanziati con fondi pubblici, non senza considerare che, ai fini dello svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali in seno all'assemblea legislativa, i gruppi consiliari hanno più propriamente natura di formazioni associative svolgenti attività di tipo privatistico e non quella di articolazioni organizzative del Consiglio.

Da ciò consegue che l'operazione ermeneutica posta alla base della decisione della Sezione regionale, volta a ricomprendere nell'alveo degli "enti territoriali" – cui direttamente si riferisce il divieto di assunzione imposto dalla normativa in discorso – anche i gruppi consiliari (soggetto diverso dalla Regione) non può essere qualificata come interpretazione estensiva, dovendosi piuttosto ritenere che si tratti di una vera e propria interpretazione analogica, inammissibile in quanto estensiva rispetto ai casi che il legislatore ha considerato, con ciò violando i canoni ermeneutici stabiliti dall'art. 14 delle Preleggi.

Merita considerazione, inoltre, ad avviso della Procura, che il comportamento disciplinato dall'art. 9, co. 1-*quinquies*, riguarda l'adempimento di obblighi contabili rispetto ai quali i gruppi consiliari sono del tutto estranei, dal momento che questi non svolgono alcuna funzione nell'ambito del procedimento legislativo o amministrativo dell'approvazione del bilancio della Regione, essendo coinvolti esclusivamente, oltre agli uffici amministrativi dell'ente, la Giunta, le Commissioni consiliari e il Consiglio regionale.

In conclusione, la Procura generale, alla luce delle considerazioni esposte, chiede che il ricorso venga accolto.

3. All'udienza pubblica del 26 giugno 2024, il relatore cons. Tiziano

Tessaro ha rappresentato che la procura alle liti, depositata in atti, risulta rilasciata per una deliberazione diversa rispetto a quella oggetto di impugnazione (ed in particolare resa dal ricorrente per il "*giudizio di impugnazione della delibera della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Molise n. 24/2024/FRG*" e non per la delibera n. 41/2024/FRG, oggetto del presente ricorso). Il ministero di un difensore implica, di necessità, il rilascio della procura, della quale si occupa l'art. 83 che, al co. 1, recita: "*Quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura*", specificando al successivo comma 3 i luoghi di apposizione della stessa a specifici atti processuali (citazione, ricorso, comparsa, ecc…) e, ove rilasciata su atto separato, mediante congiunzione. L'ostensione della procura alle liti, quindi, è evenienza compenetrata al primo atto giudiziario redatto e depositato in adempimento del ministero difensivo assunto dall'avvocato con l'assistito, derivante da un contratto d'opera professionale intercorso tra il professionista e il cliente (*ex multis*, Cass. civile, SS. UU., 21/12/2022, n. 37434).

La parte, perciò, non ha ruolo processuale se non attraverso l'operare del suo difensore, il quale compie e riceve atti nell'interesse del proprio rappresentato (art. 84 c.p.c.).

Il Presidente ha quindi evidenziato che gli artt. 29 c.g.c e 182 c.p.c

prevedono che il giudice verifichi la regolarità della costituzione delle parti invitandole a sanare eventuali vizi in occasione dell'udienza. Ha chiesto, pertanto, all'avv. Stefano Bernardi se intendesse confermare che la procura *ad litem* fosse stata conferita per l'impugnazione della deliberazione n. 41/2024/FRG della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, del 24.04.2024, evidenziando che, solo qualora tale conferma sia fornita, sentito il parere favorevole del Pubblico ministero, si potrà procedere all'esame del giudizio.

Con dichiarazione resa a verbale, l'avv. Stefano Bernardi ha confermato che l'intenzione del gruppo consiliare era, senza dubbio, quella di conferire procura per l'impugnazione della deliberazione n. 41/2024/FRG della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise: parimenti la Procura generale ha espresso parere favorevole al riguardo.

4. Esaminata la questione preliminare, l'avv. Bernardi, per la parte ricorrente, ha fatto rinvio alle argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, ribadendo, nelle conclusioni, l'annullamento della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo. In particolare, l'avv. Bernardi ha insistito per un'interpretazione restrittiva dei soggetti a cui è applicabile l'art. dell'art. 9, commi 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies*, 1-*octies* del d.l. n. 113/2016 convertito in l.

n. 260/2016, rilevando che il motivo di censura è altresì accolto dalla Procura, con assorbimento dei rimanenti motivi di ricorso.

Il v.P.g si è riportato alle conclusioni espresse nella memoria depositata agli atti, ribadendo la tassatività del novero dei soggetti cui è applicabile il divieto della norma sopracitata, il che preclude lo scrutinio delle ulteriori doglianze.

Nella pubblica udienza del 26 giugno, udita la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

1. La parte ricorrente lamenta l'inapplicabilità dell'art. 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* del d.l. n. 113/2016 convertito in l. n. 260/2016 ai gruppi consiliari.

Il gruppo afferma, nella sua difesa, che la Sezione territoriale sarebbe incorsa in un errore interpretativo nell'attribuire alla locuzione "*enti territoriali*" di cui all'art. 9, co. 1-*quinquies*, d.l. n. 113/2016 un significato estensivo della norma, sostenendo l'applicazione anche ai gruppi consiliari, i quali sarebbero "promanazione organica e contabile" dell'apparato regionale ovvero "articolazioni organizzative e contabili del Consiglio regionale" e, in quanto tali, in

caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, impossibilitati a procedere ad assunzioni di personale.

Il gruppo ha sottolineato che, nel caso di specie, l'espressione "*enti territoriali*" non può includere anche quelle formazioni associative privatistiche quali sono i gruppi consiliari che, come tutti i gruppi di matrice politica che si formano in seno alle assemblee elettive, al di fuori dell'esercizio di una funzione strettamente istituzionale, operano quale articolazione del partito politico di riferimento e, quindi, quali soggetti di diritto privato, con la conseguenza che tale attività non solo non è soggetta al controllo di merito della Corte dei Conti, ma non è nemmeno vincolata ai limiti assunzionali di cui ai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* dell'art. 9, D.L. 113/2016.

A conforto del fatto che nella stipulazione di contratti i gruppi consiliari agiscono *iure privatorum* e non come articolazione od organo di un ente pubblico territoriale, vi sono i seguenti indicatori: 1. la scelta del personale da assumere è, per il gruppo consiliare, fiduciaria, operata in assenza di qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica, cosa che invece non potrebbe accadere se all'assunzione provvedesse un ente pubblico territoriale, obbligato all'espletamento di un concorso pubblico; 2. Il gruppo consiliare è chiamato al versamento

della quota NASPI, diversamente a quanto accade per gli enti pubblici.

Infine, la Sezione Regionale non ha considerato che la maggior parte dei contratti hanno come oggetto incarichi di supporto all'attività amministrativa e di segreteria del gruppo consiliare ovvero di archiviazione della documentazione cartacea ed informatica o, ancora, di studio delle proposte di legge di interrogazioni, mozioni o interpellanze che nulla hanno a che fare con la finalità istituzionale del Consiglio, rese in favore di un soggetto di diritto privato e, soprattutto, rese non "in seno all'Assemblea legislativa" ma al di fuori di essa.

2. Il motivo di ricorso merita accoglimento in particolare per quanto di seguito rilevato.

La norma in esame dispone che "*In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la*

procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

(Il divieto di cui al presente comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

novembre 2023, n. 162.)

I gruppi consiliari, tra cui anche l'odierno ricorrente, non rientrano tra i soggetti qualificabili come enti territoriali sanzionabili dalla disciplina in esame.

I gruppi consiliari costituiscono soggetti autonomi e distinti rispetto alla Regione di cui fanno parte. Essi sono stati qualificati dalla giurisprudenza costituzionale come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale (sentt. n. 187 del 1990 e n. 1130 del 1988), ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio (sent. n. 1130 del 1988).

Pur rientrando nel novero dei soggetti riconducibili ai precetti inerenti i principi di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, co. 3, Cost, una lettura estensiva degli enti territoriali destinatari del divieto assunzionale imposto dall'art. 9, co. 1-*quinquies*, d.l. n. 113/2016, comprensiva anche di gruppi consiliari, vanificherebbe la *ratio* sottesa a predetta disposizione.

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG, ha evidenziato che "*Ferma* […] *la ricordata funzione "sanzionatoria-interdittiva", in senso lato, della predetta normativa, non v'è dubbio che l'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113*

del 2016 venga a configurarsi come una disposizione di carattere eccezionale che comprime l'autonomia organizzativa dell'ente territoriale nella ricorrenza dei casi indicati dal legislatore (in senso analogo a quanto era previsto nell'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014, fatto oggetto dello scrutinio della Corte costituzionale nella richiamata decisione n. 272/2015), sì da doversi escludere l'interpretazione analogica, in applicazione del canone ermeneutico, contenuto nell'art. 14 delle preleggi del codice civile, alla stregua del quale le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".

Nel caso di specie, è agevole rilevare l'inoperatività della norma ai gruppi consiliari, stante la preclusione imposta dall'art. 14 delle preleggi del Codice civile , che ne avvalora quindi l'interpretazione letterale della norma in esame, in ragione dell'esclusione dei gruppi consiliari dal procedimento legislativo ed amministrativo dell'approvazione del bilancio regionale.

L'interpretazione letterale della disposizione in esame risulta, altresì, conforme ad una lettura costituzionalmente orientata dell'autonomia finanziaria e legislativa delle Regioni e delle funzioni pubbliche dei gruppi consiliari (C. cost. n. 39/2014) e della stessa legislazione molisana in tema di assunzioni del personale in capo ai gruppi consiliari.

Il motivo di ricorso va, pertanto, accolto.

3. I rimanenti motivi di ricorso possono considerarsi assorbiti.

4. La regolazione delle spese di lite segue l'art. 31 del c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione accoglie il ricorso. Nulla per le spese.

Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del codice di giustizia contabile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 26 giugno 2024.

IL RELATORE	IL PRESIDENTE
Tiziano TESSARO	Giovanni COPPOLA
f.to digitalmente	f.to digitalmente

La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 1° agosto 2024.

IL DIRIGENTE

Antonio FRANCO

f.to digitalmente